

# COMUNE DI MONTESCUDO

## PROVINCIA DI RIMINI

### ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 46 Reg.

Seduta del 25/09/2014

**OGGETTO: MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. - TARI ("TASSA RIFIUTI") APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 18/2014;**

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese settembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1<sup>a</sup> convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
GOZZI Ruggero	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
GUIDUCCI Carlo	Consigliere	X	
BAFFONI Gianluca	Consigliere	X	
BERTOZZI Antonio	Consigliere	X	
BUCCI Alice	Consigliere	X	
CONTI Enrico	Consigliere	X	
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere	X	
SCOZIA A:Mattia	Consigliere		X
TORRIANI Simona	Consigliere	X	

Presenti N. 11  
Assenti N. 1

Assegnati N. 13  
In Carica N. 12

E' presente l'Assessore Esterno: Sanchi Claudia.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Scozia A.Mattia.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Torriani, Giannini e Conti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la legge n. 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 639 con cui è istituita l'Imposta Unica Municipale (IMU) che si basa su due presupposti, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. L'IMU si compone dell'Imposta propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTI** i commi 660 e 682 lettera A della legge citata che prevedono che i Comuni per quanto riguarda la Tassa sui rifiuti (TARI) possono deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/04/2014 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione della I.U.C. TARI ("Tassa Rifiuti)" la quale dava atto che per i nuclei familiari con una difficile situazione socio-economica verrà erogato un apposito contributo per migliorare l'applicazione della TARI;

**RICHIAMATO** l'art. 26 del regolamento per l'applicazione della I.U.C. TARI (Tributo sui rifiuti), "Criteri per le esenzioni", approvato con la sopra citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/04/2014, il quale prevede:

*" 1. Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:*

- a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;*
- b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo, istituzionalmente svolta";*

**RICHIAMATO** l'art. 28 del Regolamento per l'applicazione della I.U.C. – Tari ("Tassa rifiuti" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/04/2014, "Casi di esenzione" il quale prevede che:

*" 1. In conformità con le disposizioni in materia di I.U.C., relativamente alla componente sui rifiuti (TARI), sono introdotte le seguenti esenzioni:*

*a. esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un'unità immobiliare, occupate da persone ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non inferiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo, aventi un ISEE che non deve superare euro 7.250,00 in caso di nucleo monofamiliare ed euro 14.500,00 negli altri casi, con reddito derivante unicamente da pensione, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui sia annessa eventuale pertinenza (una sola) tenendo conto che l'eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente;*

*b. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati;*

*c. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;*

*2. L'elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune.*

*3. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.*

*4. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, previa presentazione dell'ISEE al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'esenzione.*

*5. Qualora dovessero cessare le condizioni che hanno portato al riconoscimento dell'esenzione, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente. Pertanto la tassa verrà applicata dal giorno successivo al decadere dei requisiti.*

*6. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta."*

**CONSIDERATO** che gli effetti della crisi economica sono sempre più forti, generando un maggiore e costante impoverimento delle famiglie, rimanendo gli enti istituzionalmente preposti il compito di intervenire per tentare di arginare tali fenomeni;

**RITENUTO** pertanto di stabilire le seguenti fasce ISEE necessarie per ottenere l'esenzione totale della Tari:

Fascia ISEE	Soglia da	A
N. 1 componente	Da € 0	€ 7.250,00
N. 2 o più componenti	Da € 0	€ 14.500,00

**RITENUTO INOLTRE** di stabilire le seguenti condizioni soggettive per l'esenzione del pagamento della TARI:

- essere cittadino italiano ed europeo residente nel Comune di Montescudo nell'unità immobiliare cui si riferisce la TARI oppure essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea residente nel Comune di Montescudo nell'unità immobiliare cui si riferisce la TARI in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- non avere debiti nei confronti del Comune di Montescudo, (mancato pagamento di tributi anni pregressi);

**ATTESO CHE** le agevolazioni in oggetto sono previste in bilancio e che la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della stessa TARI;

**TENUTO CONTO CHE** le risorse necessarie alla concessione delle agevolazioni in oggetto sono previste nel Bilancio di previsione del corrente esercizio al capito di spesa n. 150, intervento, 1.01.02.03 che presenta la necessaria disponibilità;

**RITENUTO** pertanto di dovere approvare il bando e lo schema di domanda allegati al presenta atto quali parti integranti e sostanziali;

**VISTO** il parere del Revisore dei conti, Dott. Vincenzo Adinolfi, prot. 3441 del 25/09/2014;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

### PROPONE

- 1) Tutto quanto indicato in premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione della I.U.C. – Tari ("Tassa rifiuti") (all. A) introdotto con Deliberazione del C.C. n. 18/2014, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che viene modificato l'art. 28 del Regolamento sopraccitato relativo ai "Casi di esenzione", come di seguito:

*"1. In conformità con le disposizioni in materia di I.U.C., relativamente alla componente sui rifiuti (TARI), sono introdotte le seguenti esenzioni:*

- a. esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un'unità immobiliare, occupate da persone ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non inferiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo, aventi un ISEE che non deve superare euro 7.250,00 in caso di nucleo monofamiliare ed euro 14.500,00 negli altri casi, con reddito derivante unicamente da pensione, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui sia annessa eventuale pertinenza (una sola) tenendo conto che l'eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente;*
- b. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati;*
- c. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;*
- d. esenzione totale per i contribuenti che presentano le seguenti fasce ISEE:*

<i>Fascia ISEE</i>	<i>Soglia da</i>	<i>A</i>
<i>N. 1 componente</i>	<i>Da € 0</i>	<i>€ 7.250,00</i>
<i>N. 2 o più componenti</i>	<i>Da € 0</i>	<i>€ 14.500,00</i>

*inoltre devono possedere le seguenti condizioni soggettive:*

- essere cittadino italiano ed europeo residente nel Comune di Montescudo nell'unità immobiliare cui si riferisce la TARI oppure essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea residente nel Comune di Montescudo nell'unità immobiliare cui si riferisce la TARI in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;*
- non avere debiti nei confronti del Comune di Montescudo, (mancato pagamento di tributi anni pregressi);*

*2. L'elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune.*

*3. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.*

*4. Qualora dovessero cessare le condizioni che hanno portato al riconoscimento dell'esenzione, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente. Pertanto la tassa verrà applicata dal giorno successivo al decadere dei requisiti.*

5. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.”;

4) di dare altresì atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;

5) di disporre che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;

6) di dare atto che con l'adozione del presente atto vengono mantenuti gli equilibri del Bilancio di previsione 2014;

7) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, la presente deliberazione con i tempi e le modalità dettate dalle disposizioni vigenti,

8) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Sindaco espone l'argomento;

Dopodichè,

Con 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 11 voti favorevoli resi nei modi di legge dagli 11 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
Dott.ssa Elena Castellari

**IL SEGRETARIO**  
Dott.ssa Rosanna Furi

---

Lì, **27/09/2014**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Anna Salvatori*

---

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

---

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 27/09/2014 al 12/10/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 22/10/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*Anna Salvatori*

---